SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1050)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1984

Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo

Onorevoli Senatori. — L'evolversi positivo della battaglia contro il terrorismo, il rilevante numero di affiliati ad associazioni eversive assicurato alla giustizia ed attualmente in stato di detenzione, il declino della ideologia violenta e della sua capacità di presa, di organizzazione e di diffusione, hanno indotto — da più parti — una complessa riflessione sui possibili ed utili itinerari di uscita dalla « emergenza ».

In sostanza — ed alla stregua di analisi e punti di vista anche assai contrastanti — si è profilato un confronto, culturale, politico, civile, intorno alla opportunità di non affidare esclusivamente alla dimensione giudiziaria e alla regola processuale una risposta definitiva.

Nasce da questa esigenza l'intenzione — manifestata anche in più di un disegno di legge di iniziativa parlamentare — di ipotizzare un particolare trattamento di indulgenza per i cosiddetti « dissociati ».

Mentre la legislazione sul « pentitismo » ricavava le sue motivazioni dalla utilità di favorire e provocare decisive collaborazioni

ai fini di scompaginare il reticolo organizzativo della criminalità terroristica, le proposte in tema di « dissociazione » tendono a consentire un trattamento di favore a quanti, pur senza adottare la scelta della collaborazione, abbiano sinceramente manifestato, nel comportamento processuale o durante la detenzione, una precisa volontà di rifiuto — e di dissociazione, appunto — rispetto all'opinione eversiva e violenta.

Si pone, insomma, il problema di un superamento « politico » della stagione terroristica.

Peraltro, se è persuasivamente condivisibile il valore della motivazione, occorre definire senza equivoci e con misurato equilibrio ragioni e limiti di una scelta.

Va, anzitutto, rilevato che la minaccia del terrorismo non può ritenersi archiviata e si tratta, al contrario, di non abbassare la guardia rispetto a segni chiari e preoccupanti di continuità e di riorganizzazione. Ne deriva la necessità di identificare rigorosamen-

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te le situazioni soggettive meritevoli di comprensione.

Occorre, inoltre, che non risulti ambigua l'ispirazione della scelta legislativa. Una soluzione neutra, quasi armistiziale, non risulterebbe motivabile poichè si tratta, invece, di offrire una opportunità di reinserimento solo a chi, dalla negatività di una esperienza, abbia saputo ritrovare le ragioni profonde e insuperabili della convivenza civile e della regola democratica. Fuori di qui, una decisione di indulgenza non avrebbe alcuna giustificazione.

Per questo il predetto disegno di legge ha il suo fulcro nella definizione normativa della « dissociazione ».

Questa definizione si precisa secondo requisiti negativi e condizioni positive.

È chiaro infatti che la consumazione di delitti particolarmente gravi in concorso con il reato o i reati associativi non può non riuscire preclusiva alla possibilità di un giudizio rassicurante sulla dissociazione.

Sotto un altro punto di vista la « dissociazione » deve positivamente risultare verificabile per una piena confessione, per una condotta — nel processo o nella detenzione — incompatibile con la volontà di confermare il vincolo associativo, per la possibilità di un pronostico favorevole sul futuro del soggetto, con particolare riferimento al ripudio della violenza come mezzo per il perseguimento di fini politici (articolo 2 del disegno di legge).

Dalla definizione della condotta di dissociazione derivano le scelte conseguenti del disegno di legge. L'articolo 1 prevede la non punibilità degli imputati di determinati reati associativi commessi entro il 31 dicembre 1983 (articoli del codice penale: 270, associazioni sovversive; 270-bis, associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale; 284, insurrezione armata contro i poteri dello Stato; 304, cospirazione politica mediante accordo; 305, cospirazione politica mediante associazione; 306, banda armata), che si dissociano dalla attività criminosa.

L'applicabilità del beneficio in parola è esclusa per coloro che si siano resi responsabili di reati connessi di particolare gravità (articoli 280, 289-bis, 422, 575, 583, 584 e 630 del codice penale) lesivi della vita, della integrità o della libertà personale.

Un particolare beneficio è altresì previsto per coloro che, essendo stati condannati per i reati previsti dal primo comma dell'articolo 1, tengano, durante l'espiazione della pena, un comportamento tale da far ritenere certa la loro dissociazione ai sensi dell'articolo 2; per costoro, infatti, l'articolo 3 contempla una speciale riduzione dei termini fissati dall'articolo 176 del codice penale ai fini della liberazione condizionale.

È solo il caso di accennare, poi, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 398 del 1984, è ora consentito al giudice di concedere la libertà provvisoria anche agli imputati dei reati per i quali sarebbe applicabile, ricorrendone le condizioni, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 1 anche anteriormente alla pronunzia della sentenza di primo grado.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 284, 304, 305 e 306 del codice penale anteriormente al 31 dicembre 1983, si dissociano dall'attività criminosa.

Tale disposizione non si applica a coloro che abbiano commesso o tentato di commettere uno o più reati connessi con quelli indicati nel primo comma, previsti dagli articoli 280, 289-bis, salvo che ricorra l'attenuante di cui al quarto comma, 422, 575, 583, 584 e 630 del codice penale.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della attualità della condotta di cui al primo comma.

Nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la non punibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, è dichiarata dalla stessa Corte ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale. Se per i reati connessi previsti dal secondo comma si procede separatamente, la Corte può rinviare il procedimento fino a che in ordine a tali reati sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente si considerano dissociati coloro che rendono piena confessione dei reati commessi, tengono un comportamento oggettivamente ed univocamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo e ripudiano la violenza quale metodo di lotta politica.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati indicati nel primo comma dell'articolo 1, che abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere certa la sua dissociazione e da far ragionevolmente presumere che in futuro egli si asterrà dal commettere reati, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato un terzo della pena inflittagli e comunque non meno di sei mesi.

Per la concessione della liberazione condizionale è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.